

Comune di Bubbio (Asti)

Avviso di pubblicazione di approvazione Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C.M. riferita al solo Comune di Bubbio ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVVISA

che il Consiglio Comunale di Bubbio (AT) con deliberazione n. 40 del 28.09.2017 ha approvato la Variante Parziale n.9 al P.R.G.C.M. riferita al solo Comune di Bubbio ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., sinteticamente riportato di seguito:

IL CONSIGLIO COMUNALE
...omissis ...
DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n. 9 al P.R.G.C.M. riferita al solo comune di Bubbio costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione Illustrativa variante parziale 9
 - Tavola 1 – Rappresentazione dei vincoli e previsioni del P.R.G.C.M. - Scala 1:5.000
 - Tavola 2 – Conteggio aree per servizi – Scala 1:4.000
 - Tavola 3 – Le previsioni del P.R.G.C.M. riferite al solo comune di Bubbio – Scala 1:2.000
 - Verifica di Compatibilità con la Classificazione Acustica
2. DI DARE ATTO che non vengono modificate le Norme Tecniche di Attuazione;
3. DI DICHIARARE che la variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
4. DI DICHIARARE che la variante soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale né genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 smi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 smi;
 - d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 smi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 smi;
 - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente;
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 smi, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

5. DI DARE ATTO, come risulta dai prospetti numerici riportati nelle premesse, che si intendono espressamente approvati, che la presente variante rispetta i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) dell'art. 17 della L.R. 56/77 smi, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

6. DI DARE ATTO che le previsioni della presente variante, a seguito delle opportune verifiche effettuate, sono compatibili con le indicazioni del Piano paesaggistico regionale (Ppr) adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 "Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) – L.R. 56/1977 e s.m.i.";

7. DI DICHIARARE che la variante, come risulta dal Documento di Sintesi redatto dall'Organo Tecnico Comunale - ing. Giuseppe Villero, non deve essere sottoposta al procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi del D.lgs 152/2006 successivamente modificato e integrato, per la parte concernente la VAS, dal D.lgs 4/2008;

8. DI INVIARE la presente delibera di approvazione alla Provincia e alla Regione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati di P.R.G.C.M.

9. CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE legalmente resa, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000.